

**VERBALE DI ACCORDO**  
**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**  
**(ai sensi dell'art.22 del D.L. 18/2020 e degli artt. 68-70 del DL rilancio n. 34 del 19/05/2020)**

Oggi 4 agosto 2020, ore 10.30, con modalità telematiche, si sono incontrate:

- il Datore di lavoro, Clarins Italia spa (d'ora in poi la Società) con sede a Villanova di Castenaso BO in via G. Di Vittorio 13, rappresentata dal legale rappresentante Jean Marie Le Roy, che conferisce apposita delega alla Dott.ssa Daniela Mola, in qualità di Consulente di Lavoro iscritto all'albo provinciale di Bologna n. 749 (giusta delega agli atti), assistita dal Dott. Ravanelli Lorenzo di Confindustria Emilia;
- e
- FILCAMS CGIL, rappresentata da Ilaria Mattioli (Delega nazionale del 24 luglio 2020)
- FISASCAT CISL, rappresentata da Silvia Balestri (Delega nazionale del 27 luglio 2020)
- UILTUCS UIL, rappresentata da Cataldo Giammella e Fabio Leo (Delega nazionale del 6 aprile 2020)
- Le RSA della sede di Villanova di Castenaso nelle persone dei Sig.ri Federico Cevenini, Gianluca Rossi, Velia Cafiso

**Premesso che**

- a) La Società con sede legale in Villanova di Castenaso (BO) Via G. di Vittorio 13 codice fiscale 01177980370 partita IVA 01621271202 matricola INPS n 1306609261 opera nel settore Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare con un organico complessivo di n. 129 dipendenti, di cui 30 Part-time e 4 Dirigenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e su 21 unità locali; ai rapporti di lavoro si applica il CCNL Terziario Commercio e distribuzione servizi;
- b) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha fatto ricorso alla CIGD nel periodo dal 9 marzo al 7 giugno utilizzando le 9 settimane di sospensione previste dal Decreto Cura Italia (13 settimane per Emilia Romagna, Lombardia, Veneto);
- c) in ragione del predetto contesto, con comunicazione a mezzo PEC del 17 luglio 2020, la Società ha informato le OO.SS. e le RSA della necessità di richiedere la CIGD per ulteriori 5 settimane a far data dal 20 luglio 2020 ai sensi del Decreto Rilancio;
- d) la Società, alla data odierna, dichiara di non avere la possibilità di concreto accesso, nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti dalle rispettive disposizioni normative, a nessuna delle prestazioni dei seguenti ammortizzatori sociali: CIGO, CIGS, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 148/2015;
- e) in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo;

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue**



1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
  - Con messaggio del 20 marzo 2020 l'INPS ha precisato che gli unici datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione della CIGD sono quelli che hanno accesso alla CIGO, al Fondo di Integrazione Salariale ed ai Fondi di Solidarietà di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 148/2015;
  - La Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art.19 del D.L. n.18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. 148/2015, in quanto la Società è inquadrata nel settore commercio, con oltre 50 dipendenti;
3. al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con le seguenti modalità:
  - Il ricorso alla CIGD riguarderà n. 57 lavoratori di cui all'allegato 1) al presente accordo ("lavoratori"), che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore settimanali;
  - Il ricorso alla CIGD è previsto per un numero massimo di 5 settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 20 luglio 2020 ed entro il 31 agosto 2020;
4. la Società applicherà, per quanto possibile, il principio della rotazione per il personale in CIGD, tenuto conto in ogni caso del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art.1 comma 7) del DPCM 11 marzo 2020;
5. i lavoratori potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
6. le Organizzazioni Sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro Clarins Italia spa, in qualità di Azienda Plurilocalizzata, formuli richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
7. Il datore di lavoro, al netto degli esuberi e della relativa modalità di gestione concordate nel verbale di conclusione della procedura di mobilità, si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
8. Le parti prevedono la maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR, secondo i requisiti di legge in base a quanto previsto dalla normativa in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo;
9. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati mediante anticipazione in busta paga ai sensi dell'art.70, comma 1 lett. G) del D.L. 34/2020 conv. con modif. dalla L.77/2020;
10. Sarà cura della Società comunicare a tutti i lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione dal servizio. Il presente verbale di accordo verrà pubblicato su Portale Zucchetti. A richiesta di una delle parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD. E' espressamente inteso tra le Parti che – laddove, per qualsivoglia ragione la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo parzialmente accolta – le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione delle conseguenze del provvedimento di diniego in relazione al personale coinvolto, tali da non pregiudicare la continuità aziendale, anche con riguardo ai sottesi economici e finanziari, con impegno a ricercare negli istituti contrattuali, legali e di sistema ogni strumento utile alla gestione dei periodi di sospensione interessati; resta inteso che la Società si assumerà la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione della domanda di Cigd;

11. La Società si impegna, conformemente al dettame normativo, a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo.
12. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19".

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.



Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda



Confindustria Emilia  


Le OO.SS.

Le RSA

\_\_\_\_\_